



# **COMUNE DI ATRI**

## **Provincia di Teramo**

---

### **Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale**

Approvato con Delibera Consiliare n°54 del 08/11/2019

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per **spazio sportivo**, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **assegnazione in uso** il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per **concessione in gestione**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per **impianto a rilevanza imprenditoriale**, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la Amministrazione Comunale (A.C.);
- per **impianto senza rilevanza imprenditoriale**, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- per **corrispettivo**, l'importo che la A.C. corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
- per **tariffa**, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

### ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

In base all'art. 1 della Legge Regionale n. 2 del 12/01/2018 viene riconosciuto allo sport:

- a) Valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacità di aggregare gli individui;
- b) Carattere basilare nella formazione psicofisica dell'individuo, nei confronti del quale è in grado di svolgere un'azione educativa, terapeutica e culturale;
- c) Capacità di rappresentare la collettività stessa a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- d) Capacità di rafforzare i sentimenti di amicizia, solidarietà e fratellanza;
- e) Capacità di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini;
- f) Capacità di migliorare e potenziare la qualità dell'attività che si attua attraverso le strutture sportive regionali e le strutture di servizio connesse;
- g) Capacità di realizzare le progettualità delle istituzioni scolastiche in materia sportiva;
- h) Capacità di contribuire ai processi educati.

Gli impianti sportivi comunali, in un'ottica di soddisfacimento degli interessi generali della collettività sono destinati alla promozione ed alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, al fine di garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili nei singoli impianti secondo l'omologazione.

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;

- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali svolta da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive nazionali ed iscritte al registro CONI
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, promossa da associazioni, società, enti o comitati formalmente riconosciuti.

### **ART. 3 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, ecc.) o da terzi, ovvero di impianti ancora da realizzare, nonché quelli che potranno essere ristrutturati, ampliati o messi a norma e recepisce le direttive della L. 30/07/2010 n. 122; della L.R. n. 27 del 19/06/2012; della L.R. n. 15 del 07/06/2013; della L.R. n. 2 del 12/01/2018.

### **ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Gli impianti sportivi si distinguono in **impianti di rilevanza cittadina, impianti minori e spazi sportivi aperti.**

Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città. Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

**Stadio Comunale “E.Pavone”;**

**Palasport “Di Nardo Di Maio – Pasquali”;**

**Piscina Comunale;**

La predetta esemplificazione è annualmente aggiornata dalla Giunta Comunale, all'inizio della stagione sportiva.

Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici ed acquisiti in uso dalla Provincia di Teramo.

Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico- amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

Gli impianti sportivi si distinguono, inoltre, in “complesso sportivo” che è costituito da uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi ed in “complesso sportivo multifunzionale” che comprende spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica.

### **ART. 5 – QUADRO DELLE COMPETENZE**

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;

- la Giunta Comunale;
- Responsabili di Settore.

## **ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- l' **individuazione** degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;

- l' **individuazione** degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;

- la **nomina** di una Commissione di controllo che abbia il compito di verificare periodicamente la correttezza dell'uso e l'efficienza delle gestioni degli impianti sportivi.

Tale Commissione deve prevedere tra i suoi componenti n. 3 consiglieri comunali, di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza, oltre l'Assessore allo Sport. Il Presidente verrà individuato tra i consiglieri comunali. Un tecnico del servizio Lavori Pubblici sarà di supporto alla Commissione.

## **ART. 7 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Spetta alla Giunta Comunale:

- **individuare** gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;

b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale;

c) all' approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza cittadina;

- **determinare** le tariffe per l'utilizzo degli impianti.

## **ART. 8 – COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE**

Spetta ai Responsabili di Settore:

- **provvedere** alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;

- **rilasciare** concessioni in uso degli impianti sportivi, in caso di gestione diretta;

- **stipulare** le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;

- **predisporre** la proposta relativa alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi da sottoporre all'esame ed all'approvazione della Giunta Comunale;

- **provvedere** a tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune;

- **esercitare** ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

## **TITOLO II**

### **ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

#### **ART. 9 – ISTITUZIONE DELL'ALBO**

E' istituito, presso l'Ufficio Sport del Comune di Atri, l'Albo Comunale delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che perseguono una o più finalità di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani e delle persone diversamente abili.

#### **ART. 10 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1) Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni/Società regolarmente costituite ed iscritte nel registro pubblico del CONI, operanti nell'ambito territoriale del Comune ed aventi i seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa e legale nel Comune di Atri. Nell'ipotesi in cui la sede operativa per cause di forza maggiore (non disponibilità di impianti) non può essere ubicata sul territorio comunale si richiede che il numero dei tesserati residenti nel comune di Atri sia superiore al 50% del totale.
  - b) non perseguire alcuno scopo di lucro;
  - c) avere cariche associative elettive e gratuite;
  - d) dimostrare al momento dell'iscrizione di essere in attività da almeno un anno;
  - e) avere un indirizzo di posta elettronica certificata;
  - f) avere un conto corrente bancario/postale intestato all'Associazione/Società nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari in ottemperanza alle disposizioni della L. n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2) l'Associazione/Società ha l'obbligo di comunicare ogni variazione.

#### **ART. 11 – MODALITA' DI ISCRIZIONE**

1) La domanda di iscrizione è indirizzata all'ufficio Sport del Comune di Atri allegando la seguente documentazione:

- a) Copia autenticata dell'atto di costituzione e dello statuto dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
  - b) Relazione sull'attività svolta nell'ambito del territorio comunale nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di iscrizione con indicazione della tipologia dell'attività, del numero degli associati, del numero dei soggetti coinvolti o destinatari dell'attività svolta, dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
  - c) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, aggiornando le variazioni periodiche;
  - d) dichiarazione ai fini dei redditi o IVA prevista dalla legge e copia del bilancio relativo all'annualità precedente;
- 2) Le domande di iscrizione devono pervenire nei tempi previsti dal Bando. Il responsabile del procedimento, previa verifica dei necessari presupposti, redigerà l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo;
- 3) Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo viene comunicato tempestivamente alle associazioni le quali, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno produrre ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione. La

documentazione verrà nuovamente sottoposta all'esame del responsabile del procedimento che esprimerà parere definitivo.

#### **ART. 12 – REVISIONE DELL'ALBO**

1) Al fine di verificare il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione, viene stabilita una revisione annuale dell'Albo in previsione della quale le associazioni, dal 1 al 31 gennaio, devono inviare al Comune, pena l'esclusione d'ufficio dall'Albo:

a) dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione attestante la permanenza dei requisiti originariamente accertati;

b) relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e di utilizzazione delle risorse.

2) Ogni variazione dello statuto dell'Associazione è comunicata all'Ufficio competente entro 3 mesi.

#### **ART.13 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

1) Qualora l'Associazione/Società iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari o non invii nei termini la documentazione prevista al comma 1 del precedente articolo, si procederà alla cancellazione dall'Albo.

2) La cancellazione è disposta con determinazione dirigenziale ed è comunicata all'organizzazione interessata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato nella domanda di iscrizione. La cancellazione dall'Albo comporta l'immediata risoluzione di ogni eventuale convenzione e/o beneficio vigente al momento della cancellazione dall'Albo.

#### **ART. 14 – PUBBLICITA'**

Il Comune cura la pubblicazione presso l'Albo Pretorio dell'elenco delle Associazioni/Società iscritte all'Albo.

### **TITOLO III**

#### **CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

#### **ART. 15 – MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000. La loro gestione può essere diretta, mista o indiretta.

*a) Gestione diretta*

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'amministrazione Comunale attraverso i propri Settori esternalizzando i servizi logistici. Tali impianti vengono concessi in uso agli enti di Promozione, alle Federazioni sportive, ed alle associazioni iscritte all'Albo Comunale che ne facciano richiesta per attività ricreative, amatoriali e culturali.

*b) Gestione mista*

Si definiscono impianti a gestione mista tutte quelle strutture che vengono gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale che negli intervalli di inutilizzo passano in gestione indiretta con affidamento, mediante apposite convenzioni, a società o enti sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale.

*c) Gestione indiretta*

Si definiscono impianti a gestione indiretta tutti gli impianti affidati interamente in gestione a società, anche con personalità giuridica, ovvero associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, e Federazioni sportive nazionali mediante apposite convenzioni.

*d) Impianti scolastici e altri impianti non specificamente previsti nei punti precedenti*

Tutti gli impianti non previsti ai punti precedenti che fanno capo a strutture scolastiche comunali dovranno essere gestiti secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 4 Agosto 1977 n. 517 e successive Circolari Ministeriali.

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

## **ART. 16 – GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CONCESSIONE IN USO)**

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva mediante il rilascio di apposite autorizzazioni e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

## **Art. 17 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno sportivo, nel periodo compreso tra il 30 Giugno ed il 30 Luglio, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- società o associazioni che hanno la propria sede legale ed operativa nel Comune di Atri;
- società o associazioni che svolgono attività agonistica;
- società o associazioni con maggior numero di iscritti residenti nel Comune di Atri, con tesseramento annuale, con particolare riferimento ai settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- società o associazioni che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;

- società o associazioni che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a diversamente abili e anziani;
- società o associazioni che abbiano acquisito particolare esperienza nel settore.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano alla Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, non oltre il 31 ottobre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.

Il Responsabile del Settore competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate alle Federazioni Sportive nazionali o Enti di promozione sportiva aventi sede nel Comune di Atri ed iscritti all'Albo Comunale.

A parità di condizioni saranno presi in considerazione in ordine:

- a) Categoria del campionato di appartenenza;
- b) Anzianità di affiliazione;
- c) Numero dei tesserati residenti ad Atri che praticano l'attività sportiva per cui si richiede l'utilizzo dell'impianto.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

## **ART. 18 – MODALITA' DI UTILIZZO**

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

I Concessionari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il Concessionario è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.

A tal fine i Concessionari sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dal Concessionario, deve sempre essere presente nell'impianto



durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e dei campi in erba sintetica;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

### **ART. 19 – ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI**

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Si potrà accedere agli spogliatoi con una tolleranza massima di 30 minuti in entrata ed in uscita rispetto al proprio turno di utilizzo dell'impianto per gli allenamenti e di un'ora per le partite, salvo diverse indicazioni autorizzate dall'ufficio Sport per le categorie che praticano sport professionistico.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

### **ART. 20 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI**

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi e/o più lunghi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

### **ART. 21 – RINUNCIA**

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

## **ART. 22 – SOSPENSIONE**

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

## **ART. 23 – REVOCA**

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.18, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Responsabile competente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

## **ART. 24 – CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE**

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

## **ART. 25 – AGIBILITA' IMPIANTI**

L'uso degli impianti sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo (Commissione di vigilanza Comunale e/o Commissione di vigilanza Provinciale) .

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

## **ART. 26 – GESTIONE INDIRECTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (CONCESSIONE IN GESTIONE)**

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dalla normativa vigente. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza economica- imprenditoriale ed impianti con rilevanza economica-imprenditoriale.

In base all'art. 2 della Legge Regionale Abruzzo n. 27 del 19 giugno 2012 la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti Pubblici territoriali, in assenza di gestione diretta da parte degli stessi enti, è affidata ai seguenti soggetti:

- a) Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni Sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e che svolgono la loro attività senza fini di lucro;
- b) Discipline sportive associate;
- c) Consorzi, gruppi ed associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.
- d) Qualora nessuna offerta ammissibile pervenga da parte dei soggetti citati, l'affidamento può avvenire, in via subordinata e successiva, anche nei confronti di altri soggetti/operatori economici, purchè aventi forma giuridica di società.

## **ART. 27 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

Con il presente regolamento vengono disciplinate le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente territoriale del canone minimo che si intende percepire (canone ricognitorio) e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione (canone di gestione);
- e) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione che comunque non può eccedere i 20 anni;
- f) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- g) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso alle Associazioni sportive.

## **ART. 28 – CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO**

La Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 27 del 19.06.2012, inoltre, con proprio atto, ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, definisce di volta in volta nell'ambito dei seguenti requisiti, l'applicazione di punteggi omogenei e proporzionati:

- rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- attività sportive organizzate in favore di diversamente abili;
- anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- livello di attività svolta (agonistica, amatoriale, ecc.);
- esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- anzianità di affiliazione alle Federazioni Nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- anzianità di iscrizione al registro CONI;
- assenza di situazioni debitorie nei confronti dell'Ente (canoni, tariffe, ed altri tributi ed imposte non pagati) da parte del soggetto affidatario o del suo Legale rappresentante.

## **ART. 29 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro iscritte al registro CONI, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- obblighi e diritti degli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

- i criteri con cui assegnare le concessioni, tenendo conto delle seguenti priorità:
    - a) società o associazioni che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
    - b) società o associazioni che svolgono attività giovanile e per fasce di utenti di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili ed anziani;
    - c) società o associazioni che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione ed eventuali investimenti strutturali sull'impianto sportivo esistente con migliorie in essere a carico del concessionario.
  - l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
  - la definizione dell'eventuale canone ricognitorio dovuto all'Ente dal Concessionario e del massimo contributo economico di gestione (canone) dovuto dall'Ente al Concessionario.
  - la durata della concessione. La durata della concessione è di norma quadriennale e rinnovabile, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
- La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di anni 20 (10 anni rinnovabili alla prima scadenza) a fronte del quantum dell'investimento sostenuto nelle opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari e senza nulla pretendere verso l'Amministrazione Comunale al termine del periodo della concessione.
- La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.
- L'associazione/società, inderogabilmente, può avere la concessione in gestione di un solo impianto o complesso sportivo di proprietà del Comune di Atri.

## **ART. 30 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;

- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

### **ART. 31 – CONVENZIONE**

Gli Enti Pubblici territoriali stipulano con il soggetto risultato affidatario una Convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

La Convenzione stabilisce i criteri d'uso degli impianti sportivi, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella L.R. n. 27/2012; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificato per livelli e tipo d'utenza, determinati annualmente dalla Giunta;
- c) promozione sportiva sul territorio ed ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

### **ART. 32 – CONTABILITA' E RENDICONTO**

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

### **ART. 33 – REVOCA CONCESSIONE**

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 20 e 21 sono revocate dalla A.C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi;
- siano commesse gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella convenzione.

## **TITOLO IV**

### **TARIFFE**

#### **ART. 34 – DETERMINAZIONE TARIFFE**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

#### **ART. 35 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il rilascio di polizza fidejussoria, o il pagamento di una cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

#### **ART. 36 – USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI**

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole materne, elementari, medie e istituti superiori, che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda al vigente Regolamento per concessione di benefici economici.

Qualora l'Amministrazione Comunale conceda il patrocinio per determinate manifestazioni sportive, è facoltà della stessa concedere l'uso gratuito dell'impianto interessato.

L'Amministrazione Comunale, può, inoltre, deliberare di concedere negli impianti a gestione diretta un monte ore annuale gratuito a favore delle Associazioni/Società che facciano richiesta di utilizzo degli impianti ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

## TITOLO V

### CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

#### ART. 37 –

#### OBIETTIVI

1) Il Comune di Atri riconosce la funzione sociale delle attività motorie, sportive e ricreative, ne promuove la cultura, la pluralità e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani e delle persone diversamente abili.

2) Nella presente parte del Regolamento, il Comune di Atri stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici ad Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche operanti nel territorio comunale, ai sensi della L. 142/1990 e s.m.i. sull'ordinamento delle autonomie locali.

#### ART. 38 –

#### DEFINIZIONI

1) **Contributi Ordinari:** contributi destinati all'incentivazione ed allo sviluppo della pratica sportiva nella comunità locale. Sono riferiti all'attività ordinaria dell'Associazione/Società stabilita dallo Statuto. Sono diretti a quelle Associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività sul territorio comunale da almeno 2 anni al fine di sostenere l'attività annuale dell'associazione stessa.

2) **Contributi straordinari:** contributi destinati al sostegno della realizzazione di particolari iniziative quali manifestazioni sportive, progetti sportivi, convegni sportivi, formazione ed aggiornamento degli operatori sportivi ed al riconoscimento di risultati di rilievo raggiunti da atleti ed Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

#### ART. 39 –

#### SOGGETTI DESTINATARI

Possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente regolamento esclusivamente le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche aventi sede legale e operativa nel Comune di Atri che risultino affiliate alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e che siano, altresì, registrate all'interno dell'Albo Comunale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

## **ART.40 – FINANZIAMENTI**

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, determina l'ammontare complessivo degli stanziamenti destinati al finanziamento di contributi oggetto del presente regolamento.

## **ART. 41 – CONTRIBUTI ORDINARI**

- 1) Il Comune di Atri concede alle Associazioni ed alle Società sportive dilettantistiche, con le modalità di cui al presente regolamento, contributi ordinari. Essi sono diretti alle associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività sul territorio comunale da almeno 1 anno al fine di sostenere l'attività annuale dell'associazione stessa e che risultano iscritte all'Albo di cui al Titolo II.
- 2) I contributi per l'attività ordinaria ufficiale sono relativi ad un intero anno sportivo, che a seconda della disciplina svolta può corrispondere ad un intero anno solare o ricadere tra due anni solari;
- 3) Il Responsabile del Procedimento per l'assegnazione dei contributi, attraverso l'inserimento sul sito internet del Comune di Atri, procede alla pubblicazione di un avviso pubblico preferibilmente entro il mese di Maggio di ogni anno;
- 4) Le domande di contributo devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Atri entro i termini previsti dall'avviso e devono essere predisposte esclusivamente secondo la modulistica resa disponibile e/o direttamente scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

## **ART. 42 – PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI**

- 1) Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
  - a) Dichiarazione del Legale Rappresentante resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi i requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione all'Albo di cui al Titolo II;
  - b) Bilancio preventivo dell'attività agonistica/sportiva dell'Associazione approvato e sottoscritto dagli organi competenti;
  - c) Bilancio consuntivo dell'attività agonistica/sportiva dell'Associazione, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, prevista dal D.P.R. 445/200, che riporti a pareggio i dati economici tra tutte le voci di entrata e quelle di spesa relative all'attività sostenuta dal soggetto beneficiario, approvato e sottoscritto dagli organi statuari;
  - d) Dichiarazione da cui risulti l'entità delle sponsorizzazioni o altre sovvenzioni pubbliche ricevute;
  - e) Relazione illustrativa dell'attività svolta con particolare riferimento alle iniziative ordinarie finalizzate allo sviluppo delle attività sportive per i soggetti con disagi sociali, diversamente abili, ecc.;
  - f) Dichiarazione del Legale rappresentante della Società resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti tutte le abilitazioni ed il possesso dei requisiti previsti dalle rispettive Federazione dei loro allenatori;
  - g) Certificazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina associata e/o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI alla quale l'Associazione risulta affiliata, indicante il numero ed i nominativi degli atleti tesserati nell'anno sportivo di riferimento distinto per età/categoria. Timbrato e vidimato dall'Ente di riferimento;
  - h) Certificazione di affiliazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina associata e/o Ente di promozione sportiva timbrato e vidimato dall'Ente di riferimento;
  - i) Certificazione rilasciata dalla Federazione e/o Disciplina associata e/o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI alla quale l'Associazione risulta affiliata, che specifichi il tipo di attività svolta agonistica e non agonistica/amatoriale, con indicazione della partecipazione agli eventi di carattere regionale, nazionale ed internazionale;



- j) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010) intestato all'Associazione richiedente;
- k) Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'associazione.

2) Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno i contributi ordinari e straordinari sono, di norma, alternativi tra loro.

#### **ART. 43 – ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER I CONTRIBUTI ORDINARI**

1) Il Settore competente del Comune, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole associazioni sportive tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei seguenti criteri:

##### **SPESE ANNUALI DI GESTIONE (costi iscrizione, tesseramento, assicurativi, spese gestione, acquisto attrezzature ed abbigliamento sportivo, spese mediche, affitto impianti sportivi, spese per trasferte in occasioni di gare ufficiali): MAX 45 PUNTI**

- a) Spese complessive inferiori ad euro 5.000,00 : **PUNTI 5**
- b) Spese complessive comprese tra euro 5.000,00 e 10.000,00: **PUNTI 15**
- c) Spese complessive comprese tra euro 10.000,00 e 15.000,00: **PUNTI 25**
- d) Spese complessive comprese tra euro 15.000,00 e 20.000,00: **PUNTI 35**
- e) Spese complessive superiori ad euro 20.000,00 : **PUNTI 40**
- f) Spese per acquisto attrezzature sportive a disposizione di impianti comunali per importo superiore ad euro 5.000,00 : **PUNTI 5**

##### **ORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE : MAX 25 PUNTI**

- a) Fino a n. 15 atleti tesserati di età inferiore o uguale a 16 anni e residenti in Atri : **PUNTI 10**
- b) Oltre a n. 15 atleti tesserati di età inferiore o uguale a 16 anni e residenti in Atri : **PUNTI 15**
- c) Fino a n. 15 atleti tesserati di età superiore a 16 anni e residenti in Atri : **PUNTI 5**
- d) Oltre n. 15 atleti tesserati di età superiore a 16 anni e residenti in Atri : **PUNTI 7**
- e) Atleti diversamente abili tesserati indipendentemente dall'età: **PUNTI 3**

##### **ATTIVITA' FEDERALE SVOLTA: MAX 15 PUNTI**

- a) Internazionale/Nazionale : **PUNTI 15**
- b) Regionale : **PUNTI 10**
- c) Provinciale : **PUNTI 5**

##### **TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA: MAX 15 PUNTI**

- a) Agonistica : **PUNTI 15**
- b) Non agonistica/amatoriale : **PUNTI 10**

Nel limite delle risorse disponibili ed al fine di determinare il contributo dovuto si procederà con l'applicazione della seguente formula:

$$Ca = Cs/Pt \times Pa$$

Laddove:

Ca= contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario

Cs= contributo stanziato

Pt= totale punteggi conseguiti da tutti i beneficiari

Pa= punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario

L'importo del contributo per ciascuna associazione richiedente non potrà comunque superare le uscite indicate nel rendiconto, pertanto eventuali economie verranno equamente suddivise tra le associazioni aventi diritto.

La graduatoria, redatta secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato alle istanze secondo i criteri indicati e con l'indicazione dell'importo assegnato, viene approvato con determinazione di settore ed erogati entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

#### **ART. 44 – CONTRIBUTI STRAORDINARI**

1) I progetti per l'ottenimento del contributo straordinario possono essere presentati presso l'Ufficio Sport ed all'Assessore allo Sport in due differenti periodi, a seconda del semestre di inizio effettivo di attività:

a) per attività il cui inizio è previsto nel primo semestre dell'anno, le richieste vanno presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente;

b) per attività il cui inizio è previsto nel secondo semestre dell'anno, le richieste vanno presentate entro il 31 maggio dell'anno in corso;

I progetti presentati devono descrivere la manifestazione, le modalità di realizzazione ed essere corredati del corrispondente quadro economico dal quale si evincano le singole voci di spesa.

2) Per l'ottenimento del contributo straordinario l'Associazione o Società sportiva interessata in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 dovrà compilare l'apposito modello predisposto dagli uffici.

3) tale richiesta, sottoscritta dal presidente ovvero dal Legale rappresentante, dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, dai seguenti documenti:

a) In caso di organizzazione di manifestazione sportiva:

- Relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche della manifestazione, delle sue finalità ed obiettivi, della sua rilevanza sociale e territoriale;

- Preventivo dettagliato delle spese che si presume di sostenere con la specificazione dei mezzi finanziari per farvi fronte;

b) In caso di ottenimento di risultati sportivi di rilievo:

- Relazione che sottolinei il risultato raggiunto dall'atleta o dall'associazione sportiva dilettantistica, evidenziando la natura della competizione ed i risultati raggiunti negli anni precedenti.

4) I singoli importi da assegnare per contributi straordinari sono determinati nella misura massima del 50% del preventivo presentato. L'importo del contributo, unitamente ad altre entrate, non può, inoltre, superare il 100% del preventivo di spesa.

5) L'importo dell'eventuale contributo non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale e comunque non potrà essere superiore al 50% delle spese ammissibili effettivamente rendicontate.

6) La Giunta, con propria delibera, può stabilire di erogare un anticipo su quanto riconosciuto, comunque non superiore al 50% del contributo massimo assegnato.

7) Nei limiti di stanziamento di bilancio, la Giunta, con propria deliberazione, stabilisce le manifestazioni ed i risultati che saranno oggetto di contributo, indicando la somma massima riconoscibile.

#### **ART. 45 – CONTROLLI**

1) L'Amministrazione può procedere ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti.

2) Qualora le dichiarazioni rese risultino false, il dichiarante sarà sottoposto alle sanzioni previste dal Codice Penale ed il relativo contributo assegnato verrà revocato.

## **ART. 46 – PUBBLICITA' DEI CONTRIBUTI**

I beneficiari dei contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare, dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozioni delle iniziative finanziate, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

## **ART. 47 – DECADENZA**

1) Gli assegnatari dei contributi, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) Non sia stata realizzata o svolta la manifestazione per la quale il contributo era stato assegnato;
- b) Non venga presentata la documentazione richiesta entro 3 mesi dalla fine della manifestazione finanziata;
- c) Non venga evidenziato, negli atti e nei mezzi di promozione della relativa manifestazione, il concorso del Comune nel finanziamento della stessa.

2) Nessun contributo, sia a carattere ordinario che straordinario, potrà essere erogato ad Associazioni/Società che si trovano in posizione debitoria nei confronti del Comune di Atri.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 48 – RINVII**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli **impianti sportivi**;
- alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli **impianti sportivi** degli istituti scolastici;
- alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento.

### **ART. 49 - NORME TRANSITORIE**

Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli **impianti** si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.